

Al Personale Docente
Alle famiglie/Agli studenti
Al Personale ATA
Alla DSGA
Sito Web

OGGETTO: QUARANTENA E ISOLAMENTO FIDUCIARIO – EROGAZIONE DEL SERVIZIO IN MODALITA' AGILE (Decreto 19 ottobre 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione. Personale docente e ATA in quarantena con sorveglianza attiva o in isolamento domiciliare fiduciario)

Si comunica alle famiglie che nel caso in cui, su disposizione delle autorità competenti, venisse imposta agli alunni ed alle alunne la sospensione delle attività didattiche in presenza, la scuola provvederà all'erogazione del servizio in modalità a distanza dal giorno immediatamente successivo – salvo oggettivi impedimenti-, secondo la ripartizione oraria deliberata dal Collegio Docenti.

I docenti del Consiglio di Classe comunicheranno agli alunni ed alla scuola, gli orari di erogazione del servizio in modalità sincrona e asincrona per l'intero periodo di quarantena o isolamento fiduciario, come da piano DDI.

Per quanto concerne il personale sottoposto a quarantena con sorveglianza attiva o isolamento domiciliare fiduciario si trasmette alle SS.LL. uno stralcio delle "Indicazioni operative per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020", già pubblicate nella circolare 97 del 26 ottobre 2020.

"Attraverso il decreto 19 ottobre 2020, il Ministro per la pubblica Amministrazione ha inteso fornire un quadro ricognitivo organico concernente la disciplina sul lavoro agile nell'emergenza, al fine di individuare modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni. Le indicazioni impartite si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020, salvo ulteriori provvedimenti modificativi successivi, fermo restando che, per quanto concerne le istituzioni scolastiche, **non si applicano ordinamentalmente le disposizioni in materia di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto – legge 14 agosto 2020, n. 104. Le eccezioni alla predetta disposizione, pertanto, sono costituite dai casi in cui, su disposizione dell'autorità competente, sia imposta la sospensione delle attività didattiche in presenza ovvero e per l'appunto nel caso "di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario".**

Il decreto, all'articolo 4, comma 2, stabilisce infatti che "**nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'articolo 21-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in**

modalità agile". Per quanto attiene lo status del personale collocato in quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario (QSA), il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone, all'articolo 87, che "il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporta. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, [...] il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni [...]".

Anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con proprio messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, ha evidenziato che lo stato di quarantena "**non configura un'incapacità temporanea al lavoro per una patologia in fase acuta tale da impedire in assoluto lo svolgimento dell'attività lavorativa**". Seppure la nota si riferisca al settore privato, individua uno stato inequivocabile che riguarda la persona del lavoratore. Ne deriva che, fino all'eventuale manifestarsi dei sintomi della malattia, benché il periodo di quarantena sia equiparato, come si è visto, al ricovero ospedaliero, il lavoratore non è da ritenersi incapace temporaneamente al lavoro ed è dunque in grado di espletare la propria attività professionale in forme diverse. Il contesto scolastico ha una propria specificità che richiede di declinare le modalità organizzative proposte dal Decreto, distintamente per quanto concerne il personale ATA e il personale docente, sul quale ultimo interverrà una apposita sequenza contrattuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3-ter del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, al fine di assicurare la massima operatività delle istituzioni scolastiche e il più ampio assolvimento del diritto all'istruzione."

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Nicoletta Rossi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)